Pubblicato il 13/09/2019

N.00549 2019 REG.PROV.CAU. N. 01071/2019 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2019, proposto da

in qualità di esercente la potestà sulla minore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Fabio Lofrese, Alessandro De Martino, Carmine Alessandro Dell'Aquila, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via Rubichi; Istituto Professionale Statale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale n. 4 del 13.6.2019 di scrutinio finale relativo all'a.s. 2018/2019, nella

parte in cui il 'Consiglio di Classe' della classe IV BS dell'IPSSS

ha deliberato la non ammissione di alla classe successiva in quanto "ha fatto moltissime assenze superando il n° di ore di assenze consentito nell'anno scolastico";

del certificato del totale delle assenze dell'istante dal quale si evince un numero totale di assenza pari a n. 58 giorni;

della Pagella Scolastica del 13.06.2019 per la classe 4 sezione BS della studentessa nella parte in cui attesta la mancata frequenza per almeno tre quarti dell'orario annuale dell'anno scolastico 2018/2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Istituto Professionale Statale

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. De Martino per la ricorrente, per l'Istituto Professionale Statale e avv. dello Stato S. Colangelo;

- ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda, in relazione al dedotto difetto di motivazione sul capo dell'impugnato provvedimento in cui si afferma che la minore: "... ha fatto moltissime assenze, superando in nº di ore di assenze consentito nell'anno scolastico". Ciò in quanto l'Amministrazione non ha specificato se il limite di assenze superasse quello delle 264 ore, ovvero quello

delle 300 ore deliberato dal collegio dei docenti per i casi più gravi, e tenuto conto altresì che dalla documentazione in atti sembra che la ricorrente abbia totalizzato un numero di ore di assenza inferiore alle 300;

- ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze negative – dal punto di vista personale e professionale – scaturenti in capo alla ricorrente dall'esecuzione dell'atto impugnato;
- ritenuto, sotto tale profilo, di accogliere la domanda di tutela cautelare, con fissazione dell'udienza di merito per il 5.2.2020;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5.2.2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Michele Palmieri, Presidente FF, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

Katiuscia Papi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Roberto Michele Palmieri

